

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it Centralino 0371.4091 C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

PO - POLIZIA LOCALE ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA

ORDINANZA SINDACALE NUMERO 22 DEL 28/12/2021

OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO DI MATERIALI ESPLODENTI, FUOCHI D'ARTIFICIO ED OGGETTI SIMILARI DAL 31.12.2021 AL 01.01.2022.

IL SINDACO

Premesso:

- che è diffusa la consuetudine di festeggiare il Capodanno con il lancio di petardi e botti di vario genere;
- · che, ogni anno, la cronaca nazionale riferisce di infortuni, anche di grave entità, derivati alle persone, per imprudenza o imperizia nell'utilizzo di simili prodotti;
- che la Regione Lombardia ha evidenziato che i fuochi artificiali e i giochi pirotecnici di fine anno rappresentano una fonte molto importante di inquinanti e determinano il raggiungimento di valori di picco elevati e un notevole peggioramento dei valori di qualità dell'aria in atmosfera nelle ore e nelle giornate immediatamente successive ai fuochi, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM 10);
- che serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici oltre ad ingenerare in loro evidenti reazioni di spavento;

Tutto ciò premesso,

- Atteso che nella Città di Lodi non sono stati segnalati in passato infortuni significativi, legati al lancio di petardi;
- Stante le condizioni meteoclimatiche particolarmente critiche per la formazione e l'accumulo degli inquinanti per cui è importante ridurre ogni ulteriore possibile fonte d'immissione di gas e particolati atmosferici;
- · Attesa la necessità di limitare il più possibile rumori molesti e i disagi correlati all'utilizzo di materiali esplodenti, fuochi d'artificio ed oggetti similari;

Visto l'art. 50 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni;

Visto l'art.11 lett. n) del vigente Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Lodi;

ORDINA

Su tutto il territorio comunale sono vietati dal 31/12/2021 al 01/01/2022 l'accensione ed i lanci di fuochi d'artificio cui consegua deflagrazione, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici provocanti detonazione.

L'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza, qualora la legge non disponga diversamente, sono punite con una sanzione amministrativa ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 fino ad € 150,00= fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Ai sensi dell'art. 18, della L. 689/81, il Sindaco è l'autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l'accertamento delle violazioni.

DEMANDA

Alla Polizia Locale del Comune di Lodi e agli organi di polizia le opportune attività di controllo per l'osservanza della presente ordinanza.

DISPONE

Che alla presente Ordinanza, venga data pubblicità attraverso l'affissione all'albo pretorio on-line e alla pubblicazione sul sito del Comune ovvero alla trasmissione agli organi di Polizia.

Sottoscritto dal Sindaco CASANOVA SARA con firma digitale

Diritto di accesso ed informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990 n° 241

Autorità emanante: SINDACO di LODI

Servizio proponente: Polizia Locale

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti. Comando Polizia Locale con sede in LODI via Cadamosto n° 13

Responsabile del procedimento amministrativo.

Ai sensi dell'art. 8 della Legge Legge 7 agosto 1990 n° 241, il responsabile del procedimento amministrativo è il Comandante della Polizia Locale.